



## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTI** gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento”);

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 novembre 2021, n. 458, recante la individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto del dirigente facente funzioni vicarie *pro tempore* del Direttore generale della ex Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione 6 ottobre 2021, n. 1007, avente a oggetto la designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** l’articolo 4. del richiamato Regolamento (UE) 2016/679, che al punto n. 7 qualifica come “titolare del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e, al punto n. 8, come “responsabile del trattamento” la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

**CONSIDERATO** che il Ministero della transizione ecologica, in base alla definizione di cui al richiamato articolo 4, comma 7, del Regolamento (UE) 2016/679 è l’autorità pubblica “Titolare del trattamento” di dati personali, che agisce attraverso i propri organi;

**VISTO** l'articolo 2-*quaterdecies* decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ai sensi del quale il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità;

**CONSIDERATO** che occorre individuare, sulla base del vigente assetto organizzativo del Ministero, i soggetti per mezzo dei quali il Ministero della transizione ecologica esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali e definire in via generale le relative modalità di esercizio, secondo un modello organizzativo in cui il principio dell'"*accountability*" sia presente ai diversi livelli operativi;

**VISTA** la proposta della Direzione innovazione tecnologica e comunicazione prot. n. 73874 del 13 giugno 2022 relativa alla definizione del modello organizzativo privacy del Ministero;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***(Esercizio delle funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali)***

1. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Ministero della Transizione ecologica.
2. In conformità alla struttura organizzativa del Ministero e stante la necessità di assicurare un'efficacia a più livelli del principio di "*accountability*", i soggetti mediante i quali il Ministero esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, denominati Autorizzati al trattamento dei dati, sono i Dirigenti preposti al vertice delle seguenti articolazioni e degli Uffici di livello dirigenziale generale:
  - Ufficio di Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione del Ministro;
  - Organismo Indipendente di Valutazione;
  - Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG);
  - Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS);
  - Dipartimento energia (DiE);
  - Unità di Missione per il PNRR
  - a) nel Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG)
    - Direzione generale risorse umane e acquisti (RUA)
    - Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC)
    - Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI)
    - Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM)
  - b) nel Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
    - Direzione generale economia circolare (EC)
    - Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USRRI)
    - Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
  - c) nel Dipartimento Energia (DiE)
    - Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS)
    - Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE)
    - Direzione incentivi energia (IE)
  - d) nell'Unità di Missione per il PNRR
    - Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo
    - Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico.

## **Articolo 2** ***(Attribuzioni dei compiti degli Autorizzati al trattamento dei dati)***

1. I soggetti di cui all'articolo 1 assicurano, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa nazionale in tema di trattamento dei dati.

2. In particolare, agli stessi sono affidati i seguenti compiti:

- mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e a dimostrare che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018:

- individuare, nell'ambito del proprio settore di competenza, i “*designati al trattamento*” di cui all'articolo 4 e i soggetti incaricati al trattamento dei dati, di cui all'articolo 5, impartendo loro le relative istruzioni e vigilando sul corretto adempimento delle stesse;

- rendere le informative agli interessati, di cui all'articolo 13 del Regolamento, ricorrendo ove necessario a un confronto operativo con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD) di cui al successivo articolo 3, alla quale comunque le predette informative dovranno essere inviate;

- fornire riscontro alle istanze degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento informandone contestualmente la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD), ove necessario previo confronto con la predetta struttura e anche avvalendosi della consulenza del Responsabile Protezione Dati (RPD);

- censire i Responsabili del trattamento che effettuano trattamenti di dati personali per conto del Ministero anche sulla base di contratti o altri atti giuridici ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, osservando le prescrizioni dettagliate al successivo articolo 6 e vigilando sul rispetto degli obblighi ivi previsti, provvedendo agli opportuni controlli;

- ove se ne ravvisi la necessità, provvedere alla stipula di accordi di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, anche in collaborazione con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD);

- istituire ed aggiornare, sulla base del modello predisposto dalla struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD), il registro dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito della propria articolazione di riferimento e metterlo a disposizione della struttura stessa e, ove richiesto, dell'Autorità di controllo;

- effettuare un'analisi del rischio cui possono essere esposti i diritti e le libertà degli interessati in occasione dei trattamenti di dati e, qualora un tipo di trattamento presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, condurre una valutazione preliminare di impatto (*Data Protection Impact Assessment*), ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento, anche nelle more del parere del Responsabile Protezione Dati (RPD), informando la relativa struttura a supporto;

- nel caso di violazione di dati personali, anche potenziale, informare immediatamente la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD) e la Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione e procedere ad effettuare l'eventuale notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro le 72 ore dalla scoperta dell'incidente, così come previsto dall'articolo 33 del Regolamento e, se necessario, la comunicazione agli interessati, così come previsto dall'articolo 34 del Regolamento;

- assicurare una pronta, corretta e leale gestione dei rapporti con l'Autorità di controllo in tutti i casi previsti dalla normativa;

- fornire alla struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD) i necessari aggiornamenti sulle attività di trattamento svolte nel rispettivo ambito di competenza;

- consultare frequentemente la pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/privacy-policy> nella quale vengono pubblicate tutte le informative sul trattamento dei dati del Ministero per la transizione ecologica;

- tenere un elenco aggiornato dei “*designati al trattamento*” di cui al successivo articolo 4, degli incaricati al trattamento di cui al successivo articolo 5 che operano all'interno della propria

articolazione o direzione generale e di eventuali responsabili esterni di cui al successivo articolo 6 e darne comunicazione alla struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD).

4. Tutti i dipendenti del Ministero che, oltre agli autorizzati, trattano dati personali devono essere nominati “*designati al trattamento*” o incaricati al trattamento.

### **Articolo 3**

#### ***(Struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati)***

1. La struttura di supporto (S.d.S.) al Responsabile Protezione Dati (RPD), istituita all'interno della Direzione Generale Innovazione Tecnologica e Comunicazione, è un gruppo di lavoro che opera come punto di contatto tra le articolazioni/Direzioni generali del Ministero e il RPD.

2. La S.d.S. collabora con il Responsabile Protezione Dati (RPD) per l'attuazione del modello organizzativo *privacy* del Ministero e si relaziona, a richiesta, con le articolazioni/Direzioni generali del Ministero fornendo loro suggerimenti e raccomandazioni per l'implementazione del modello medesimo.

3. La S.d.S. cura la predisposizione delle proposte di provvedimenti e degli adempimenti a valenza generale di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, compreso il costante aggiornamento della pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/privacy-policy>, sentito il RPD.

4. La S.d.S. collabora, a richiesta, con gli Uffici del Ministero per la corretta predisposizione delle informative agli interessati, anche con il supporto del Responsabile Protezione Dati (RPD).

5. La S.d.S. monitora i riscontri ai reclami e alle istanze dei soggetti interessati forniti dalle strutture ministeriali di cui all'articolo 1, comma 3, cui, a richiesta, fornisce raccomandazioni e suggerimenti anche con la collaborazione del Responsabile Protezione Dati (RPD).

6. La S.d.S. predispone un modello di Registro del trattamento e, a richiesta, fornisce indicazioni alle strutture ministeriali per il periodico aggiornamento.

7. Con Decreto del Direttore generale ITC, sentito il Capo del Dipartimento DiAG, è definita la costituzione, composizione e la modalità di organizzazione e funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 1.

### **Articolo 4**

#### ***(Designati al trattamento)***

1. Gli Autorizzati di cui all'articolo 1 individuano all'interno della rispettiva articolazione/Direzione generale, individuandoli formalmente quali “*designati al trattamento*”, i Dirigenti preposti all'Ufficio e/o i Funzionari cui delegare uno o più compiti connessi al trattamento, allo scopo di fornire loro indicazioni nelle attività di gestione di tutti gli adempimenti relativi alla protezione dei dati.

2. I “*designati al trattamento*” costituiscono anche il punto di contatto con la Struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati di cui al sopracitato articolo 3 e con il RPD stesso.

### **Articolo 5**

#### ***(Incaricati al trattamento)***

1. Gli incaricati al trattamento sono i dipendenti preposti alle operazioni di trattamento dei dati personali e che, in ragione del loro ufficio, servizio o attività sono legittimati ad accedere alle informazioni personali contenute negli archivi, banche dati, atti o documenti del Ministero.

2. Gli incaricati svolgono mansioni connesse al trattamento di dati personali senza autonomia gestionale, sono individuati e adeguatamente istruiti dai designati al trattamento e operano sotto la loro diretta responsabilità.

3. I designati al trattamento individuano formalmente i dipendenti di cui al comma 1 mediante il Dirigente titolato.

**Articolo 6**  
**(Responsabili del trattamento)**

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, gli Autorizzati designano, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, uno o più Responsabili del trattamento, attribuendo loro specifici compiti, mediante la stipula di un contratto o attraverso altro atto giuridico che, in base a quanto previsto dall'articolo 28 del Regolamento, deve disciplinare:

- natura, durata e finalità del trattamento;
- tipo di dati personali;
- categorie di interessati;
- misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei trattamenti;
- obblighi e diritti del Titolare del trattamento.

2. Il responsabile del trattamento, qualora designato, tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento.

**Articolo 7**  
**(Registri delle attività di trattamento)**

1. Gli Autorizzati, anche mediante i propri “*Designati al trattamento*”, tengono un registro in formato elettronico delle attività di trattamento svolte, contenente le informazioni indicate all'articolo 30 del Regolamento. Sono tenuti, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, ad aggiornarlo, avvalendosi, ove necessario, delle indicazioni e raccomandazioni della struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD), a metterlo a disposizione della struttura medesima una volta predisposto e ogni qual volta venga aggiornato e, ove richiesto, dell'Autorità di controllo.

2. Gli Autorizzati, anche tramite i propri “*Designati al trattamento*”, nell'ottemperare agli adempimenti di cui al precedente comma, utilizzano un modello di Registro delle attività di trattamento il cui schema – tipo è predisposto e periodicamente aggiornato dalla Struttura di supporto al Responsabile protezione dati (RPD).

**Articolo 8**  
**(Formazione del personale)**

1. Al fine di promuovere la conoscenza dei principi in materia di *privacy*, gli Uffici competenti del Ministero, anche su impulso della struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (RPD), promuovono la formazione e l'aggiornamento professionale di tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento dei dati.

**Articolo 9**  
**(Disposizioni finali)**

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, lì

Roberto Cingolani